



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 gennaio 2019  
(OR. en)

5678/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0010(COD)**

---

---

**PECHE 28  
CODEC 176  
PREP-BXT 21**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Commissione europea
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2019) 49
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 49.

All.: COM(2019) 49



Bruxelles, 23.1.2019  
COM(2019) 49 final

2019/0010 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di  
pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca  
dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, se l'accordo di recesso non viene ratificato, il diritto primario e secondario dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 (la "data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

Nella sua comunicazione intitolata "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", del 13 novembre 2018, la Commissione illustra le misure d'emergenza di cui prevede l'adozione nel caso in cui alla data del recesso non sia stato adottato alcun accordo di recesso. In detta comunicazione la Commissione ha presentato le azioni ritenute necessarie, rammentando che in una fase successiva avrebbero potuto risultare necessari interventi ulteriori. La comunicazione descrive inoltre i sei principi generali che le misure di emergenza adottate a tutti i livelli dovrebbero rispettare. Tra questi figurano i principi in base ai quali le misure non devono riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nel progetto di accordo di recesso, le misure devono essere di natura temporanea e dovrebbero, in linea di principio, applicarsi soltanto fino alla fine del 2019 e le misure devono essere adottate unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei propri interessi e possono pertanto, in linea di principio, essere revocate in qualsiasi momento.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha nuovamente invitato ad intensificare, a tutti i livelli, i lavori per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. In risposta a tale invito, il 19 dicembre 2018 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure. Il 17 e 18 dicembre 2018 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha fissato le possibilità di pesca per il 2019. Su tale base e tenendo conto dei contatti in corso con gli Stati membri relativi al significativo impatto sul settore della pesca di un recesso del Regno Unito non ordinato, senza un accordo di recesso, e del fatto che le parti interessate non sono in grado di attenuare da sole tali conseguenze negative, la Commissione ha concluso che per il settore della pesca sono necessarie due misure di emergenza. Contestualmente alla presente misura relativa alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, la Commissione propone una misura volta a modificare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013<sup>1</sup> (il regolamento di base della politica comune della pesca), i pescherecci dell'Unione godono di parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione, nel rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP). Dalla data del recesso, la politica comune della pesca non si applicherà più al Regno Unito. Le acque del Regno Unito (le acque territoriali e la limitrofa zona economica esclusiva) non faranno più parte delle acque dell'Unione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (*GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22*).

In assenza di un accordo di recesso, le attività di pesca esercitate dalle navi degli Stati membri nelle acque del Regno Unito e dalle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione non sarebbero più disciplinate, a partire dal momento dell'uscita del Regno Unito dall'Unione, dal regolamento di base della politica comune della pesca.

Per garantire la sostenibilità delle attività di pesca e alla luce dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità, è importante mantenere aperta la possibilità che l'Unione e il Regno Unito concludano accordi di accesso reciproco che permettano alle rispettive navi di pescare nelle acque dell'altra parte, per un periodo limitato di tempo, dopo la data del recesso. Scopo del presente regolamento è creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso reciproco.

Secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("UNCLOS") e dall'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici condivisi, transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi nelle cui acque si trovano gli stock (gli Stati costieri) e dei paesi le cui flotte sfruttano tali stock (gli Stati pescatori). Tale cooperazione può essere istituita nel quadro di accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.

Le possibilità di pesca per l'anno 2019 sono state concordate, anche da parte del Regno Unito, nel periodo in cui il Regno Unito era membro dell'Unione. Tali accordi e le possibilità di pesca ivi indicate costituiscono la base della stabilità delle attività di pesca e sono stati adottati nel pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 61 e 62 dell'UNCLOS. Gli accordi si prefiggono di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all'interno delle acque dell'Unione e delle acque del Regno Unito.

Il regolamento (UE) 2017/2403<sup>2</sup> stabilisce le norme che disciplinano le operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi e dai pescherecci dei paesi terzi nelle acque dell'Unione.

Per le operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo, il regolamento (UE) 2017/2403 prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette all'operatore e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Considerato il numero di pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi nel caso in cui il Regno Unito autorizzi le navi dell'UE a pescare nelle proprie acque. È necessario stabilire condizioni e procedure specifiche per facilitare la concessione, da parte del Regno Unito ai pescherecci dell'Unione, dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito. Tali condizioni e procedure dovrebbero essere equivalenti ai pertinenti requisiti in materia di autorizzazioni previsti dal regolamento (UE) 2017/2403 per i pescherecci di paesi terzi che esercitano attività di pesca nelle acque dell'Unione.

Il regolamento di base della PCP autorizza gli Stati membri a procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate. Ogni anno, tra il Regno Unito e

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

gli Stati membri avvengono circa 1 000 scambi di contingenti. Fatta salva la competenza esclusiva dell'Unione, per il periodo successivo alla data del recesso è necessario prevedere un sistema flessibile che consenta all'UE di effettuare scambi di contingenti con il Regno Unito. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di avviare discussioni con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Le norme specifiche previste dalla presente proposta dovrebbero essere applicabili dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. La concessione delle autorizzazioni è subordinata al principio di "reciprocità", vale a dire alla condizione che il Regno Unito proroghi gli attuali diritti di accesso che permettono alle navi dell'UE di svolgere attività di pesca nelle acque del Regno Unito. Di conseguenza, le autorizzazioni saranno concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito rilascerà le autorizzazioni che permettono alle navi dell'Unione di sfruttare le possibilità di pesca ad esse assegnate conformemente ai regolamenti che disciplinano le possibilità di pesca.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà**

La PCP e il suo controllo sono ambiti di competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, lettera d), del trattato e, di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

L'obiettivo dell'atto proposto è modificare il regolamento (UE) 2017/2403 per stabilire nel diritto dell'Unione una base giuridica che permetta ai pescherecci del Regno Unito di svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione e che consenta di semplificare e di rendere più efficienti le procedure di autorizzazione per le navi che intendono pescare nelle acque del Regno Unito. È indispensabile agire a livello dell'Unione poiché il risultato perseguito non potrebbe essere conseguito dai singoli Stati membri in quanto la materia è di competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Il regolamento proposto è considerato proporzionato in quanto si prefigge di garantire, stabilendo le condizioni per l'autorizzazione reciproca, il mantenimento dello status quo in termini di accesso delle navi da pesca

dell'Unione alle acque del Regno Unito. In tal modo sarà possibile evitare gravi perturbazioni e ritardi nelle procedure di autorizzazione. Il regolamento proposto garantisce inoltre la possibilità di proseguire lo scambio di contingenti con il Regno Unito secondo la prassi seguita nel periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il presente atto consiste nella modifica di un regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile a causa della natura eccezionale, temporanea e unica dell'evento che impone la presente proposta, non correlata agli obiettivi della legislazione in vigore.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le sfide derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione e le possibili soluzioni sono state evocate da vari portatori di interessi del settore della pesca e dai rappresentanti degli Stati membri. Tutti gli operatori, i portatori di interessi e gli Stati membri interessati hanno sottolineato la necessità di garantire le reciproche attività di pesca sostenibili.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Una valutazione d'impatto non è necessaria in ragione del carattere eccezionale della situazione e delle esigenze limitate del periodo durante il quale si effettua il cambiamento di status del Regno Unito. Non sono disponibili opzioni politiche diverse sostanzialmente e giuridicamente dall'opzione proposta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

Non pertinente.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) L'accordo di recesso contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito e al suo interno di alcune norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno. Se l'accordo di recesso entra in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà nei confronti del Regno Unito e al suo interno durante il periodo di transizione, come previsto dall'accordo, cessando di essere applicabile al termine di tale periodo.
- (3) Quando la PCP cesserà di essere applicabile al Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali ed adiacente zona economica esclusiva) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in caso di recesso non ordinato, le navi del Regno Unito rischiano di non potere sfruttare pienamente le possibilità di pesca stabilite per il 2019.
- (4) Per garantire la sostenibilità della pesca e tenendo conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno mantenere, per un periodo di tempo limitato dopo che la PCP avrà cessato di essere applicabile al Regno Unito in quanto Stato membro, la possibilità di concludere accordi che garantiscano pieno accesso reciproco dei pescherecci

---

<sup>3</sup> GU C del , pag. .

dell'Unione e del Regno Unito alle acque della controparte. Scopo del presente regolamento è creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso reciproco.

- (5) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.
- (6) Le possibilità di pesca per l'anno 2019 sono state concordate<sup>4,5</sup> anche da parte del Regno Unito, nel periodo in cui il Regno Unito era membro dell'Unione. Tali possibilità di pesca sono state stabilite nel pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 61 e 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all'interno delle acque dell'Unione e delle acque del Regno Unito, è opportuno che le assegnazioni e le quote dei contingenti concordate per gli Stati membri e il Regno Unito restino disponibili conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.
- (7) Considerando la consolidata tradizione di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione e viceversa, è opportuno che l'Unione istituisca un meccanismo per il rilascio di autorizzazioni che consentano, per un periodo di tempo limitato, alle navi del Regno Unito di accedere alle acque dell'Unione affinché possano pescare le quote dei contingenti loro assegnate a norma del regolamento (UE) [2019/...] e del regolamento (UE) 2018/2025, alle stesse condizioni che si applicano alle navi dell'Unione. Tali autorizzazioni di pesca dovrebbero essere concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito continuerà a rilasciare le autorizzazioni che permettono alle navi dell'Unione di sfruttare le possibilità di pesca ad esse assegnate conformemente ai pertinenti regolamenti che disciplinano le possibilità di pesca.
- (8) Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> definisce le norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca destinate alle navi che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.
- (9) Il regolamento (UE) 2017/2403 stabilisce disposizioni applicabili alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo; tale regolamento prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Considerato il numero di pescherecci dell'Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi se non viene concluso un accordo di recesso o un accordo di pesca. È pertanto necessario prevedere condizioni e procedure specifiche per facilitare la concessione, da parte del Regno

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) [2019/...] del Consiglio che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L ..., del ..., pag. ...).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).



Unito ai pescherecci dell'Unione, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque del Regno Unito.

- (10) È necessario derogare alle norme che si applicano ai pescherecci di paesi terzi e stabilire condizioni e procedure specifiche che consentano il rilascio, da parte dell'Unione ai pescherecci del Regno Unito, di autorizzazioni per l'esercizio della pesca nelle acque dell'Unione.
- (11) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 autorizza gli Stati membri a procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate. Ogni anno, tra gli Stati membri e il Regno Unito avvengono circa 1 000 scambi di contingenti. Fatta salva la competenza esclusiva dell'Unione, è necessario disporre, a partire dal momento in cui i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito, di un sistema flessibile che consenta all'Unione di effettuare scambi di contingenti con il Regno Unito. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di avviare discussioni con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione di detto trasferimento o scambio di contingenti. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti dovrebbero essere considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.
- (13) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio<sup>8</sup>, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno seguente a quello in cui i trattati cesseranno di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- (14) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, in mancanza di un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o della proroga del periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, Esso dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2019.
- (15) Al fine di consentire agli operatori dell'Unione e del Regno Unito di continuare a pescare in base alle possibilità di pesca loro assegnate, le autorizzazioni di pesca per attività nelle acque dell'Unione dovrebbero essere concesse ai pescherecci del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione abbia appurato che il Regno Unito proroga i diritti di accesso delle navi dell'Unione per svolgere operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito, su una base di reciprocità,

---

<sup>8</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

*Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403*

Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:

1) al titolo II, capo II, è aggiunta la seguente sezione 4:

**"Sezione 4**

**Autorizzazioni per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito**

*Articolo 18 bis*

*Ambito di applicazione*

In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.

*Articolo 18 ter*

*Definizioni*

Ai fini della presente sezione, per "acque del Regno Unito" si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.

*Articolo 18 quater*

*Procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca da parte del Regno Unito*

1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all'articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione da parte del Regno Unito.
2. Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell'autorizzazione, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni e il formato di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, la Commissione inoltra senza indugio la domanda al Regno Unito.

5. Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un'autorizzazione a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera.
6. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca relativa ad operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l'autorizzazione alla nave dell'Unione di cui trattasi.
7. Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un'autorizzazione di pesca.
8. Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.
9. Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

*Articolo 18 quinquies*  
*Sorveglianza*

La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.";

(1) è inserito il seguente Titolo III *bis*:

**"TITOLO III *bis***

**OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DEL REGNO UNITO  
NELLE ACQUE DELL'UNIONE**

*Articolo 38 bis*

*Ambito di applicazione*

In deroga al titolo III, il presente titolo si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione.

*Articolo 38 ter*

*Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito*

I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) [2019/...]\* e (UE) 2018/2025\*\* del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca.

\* Regolamento (UE) [2019/....] del Consiglio che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L ..., del ..., pag. ...).

\*\* Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

#### *Articolo 38 quater*

##### *Principi generali*

1. Un peschereccio del Regno Unito conduce operazioni di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca alle navi del Regno Unito se:
  - (a) il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità del Regno Unito;
  - (b) il peschereccio è iscritto dal Regno Unito in un registro della flotta accessibile alla Commissione;
  - (c) il peschereccio e le eventuali navi d'appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell'Unione;
  - (d) il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento INN;
  - (e) il Regno Unito non è iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza possibilità di pesca non sostenibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;
  - (f) il Regno Unito dispone di possibilità di pesca.
3. Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui opera.

#### *Articolo 38 quinquies*

##### *Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca*

1. Il Regno Unito trasmette alla Commissione la domanda o l'elenco delle domande di autorizzazione per i propri pescherecci.
2. La Commissione può chiedere al Regno Unito i complementi di informazione necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 38 quater, paragrafo 2.

3. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 *quater*, paragrafo 2, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca e informarne senza indugio il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

#### *Articolo 38 sexies*

##### *Gestione delle autorizzazioni di pesca*

1. Se una delle condizioni di cui all'articolo 38 *quater*, paragrafo 2, non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell'autorizzazione, e ne informa il Regno Unito e gli Stati membri interessati.
2. La Commissione può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione o sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio del Regno Unito nei seguenti casi:
  - (a) qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione;
  - (b) qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine;
  - (c) qualora ciò sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN;
  - (d) qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base dei risultati derivanti dalla sua attività di sorveglianza a norma dell'articolo 18 *quinquies*;
  - (e) qualora il Regno Unito rifiuti o revochi indebitamente l'autorizzazione per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque del Regno Unito.
3. La Commissione informa immediatamente il Regno Unito nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l'autorizzazione in conformità del primo comma.

#### *Articolo 38 septies*

##### *Chiusura delle operazioni di pesca*

1. Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il Regno Unito e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, la Commissione chiede al Regno Unito di comunicarle le misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.
2. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del Regno Unito si ritengono sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a condurre tali operazioni.
3. Le autorizzazioni di pesca si considerano revocate se la sospensione delle autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

## *Articolo 38 octies*

### *Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione*

Se constata che il Regno Unito ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l'ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.

## *Articolo 38 nonies*

### *Controllo ed esecuzione*

1. Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell'Unione nella zona di pesca in cui essa opera.
2. Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell'Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Una nave del Regno Unito autorizzata a pescare nelle acque dell'Unione trasmette alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.

## *Articolo 38 decies*

### *Trasferimenti e scambi di contingenti*

1. Uno Stato membro può avviare discussioni informali con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica alla Commissione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può procedere al corrispondente trasferimento o scambio di contingenti.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto. Tale assegnazione o detrazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca."

## *Articolo 2*

### *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, fino al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se entro la data di cui al secondo comma del presente articolo è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*